

COMUNE DI SOLAGNA
DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE
2020/2022

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

PREMESSA

Il Documento unico di programmazione (DUP) è un atto programmatico che i Comuni di minore dimensione demografica possono redigere in formato semplificato. La legge di bilancio 2018 (l. 27/12/2017, n. 205) aveva previsto una ulteriore semplificazione del documento, nella consapevolezza che parte del suo contenuto trova ripetizione in altri documenti obbligatori: il comma 887 aveva stabilito che “entro il 30 aprile 2018”, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, si sarebbe provveduto all'aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di “semplificare ulteriormente” la disciplina del DUP introdotta nel TUEL (art.170, co.6, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). La tendenza legislativa è quindi quella di un radicale snellimento della struttura del DUP, fino anche alla sua eliminazione, per gli enti di minore dimensione, di quelle parti del suo contenuto che trovano già trattazione in altri documenti previsti dalla normativa, al fine di evitare inutili duplicazioni di dati nei documenti programmatici degli enti e di snellire l'attività degli enti di minori dimensioni. Per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti il legislatore aveva quindi dato indirizzo per un'ulteriore semplificazione, in particolare della parte descrittiva, prevedendo l'omissione dell'analisi relativa alla situazione socio-economica ed alle risultanze dei dati della popolazione e del territorio. Sul versante della programmazione strettamente intesa non verranno richiesti gli obiettivi strategici per ogni missione, rimanendo tuttavia la disamina delle principali spese e delle entrate previste per il loro finanziamento, nonché l'analisi sulle modalità di offerta dei servizi pubblici locali, la programmazione urbanistica e dei lavori pubblici e l'inserimento nel DUP di tutti gli altri strumenti di pianificazione adottati dall'ente (dal piano delle alienazioni a quello di contenimento delle spese, dal fabbisogno del personale ai piani di razionalizzazione). Su queste basi è stato pubblicato, il 18 maggio scorso, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio e Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, previsto dal comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di modifica dei punti 8.4 e 8.4.1 del principio della programmazione , con l'ulteriore semplificazione del DUP degli enti fino a 2mila abitanti.

In virtù di ciò ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata; esso dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la politica tributaria e tariffaria;
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Il Comune di Solagna, avente una popolazione inferiore a 2.000 abitanti (n. 1896), ha la facoltà di elaborare il presente DUP nella forma ulteriormente semplificata.

Nel DUP dovrà essere data evidenza inoltre se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Al riguardo si specifica che, essendo quest'Amministrazione comunale insediatasi in data 27.05.2019, il periodo di mandato verrà a scadere nel 2024.

E' opportuno considerare che l'anno 2020 verrà ricordato come l'anno dell'emergenza da COVID-19. Durante alcuni mesi, da marzo a maggio, i Comuni hanno dovuto prestare alla collettività solo i servizi pubblici essenziali, allo scopo di limitare al massimo la mobilità e il diffondersi del contagio, ma non appena l'emergenza si attenuerà dovranno tornare a fornire i propri servizi a pieno regime e nel migliore dei modi, per supportare la ripresa delle proprie comunità, secondo le misure che il governo definirà per il settore.

Il servizio finanziario in particolare sarà chiamato ad un compito delicato e strategico, che riguarderà sia la rimodulazione delle previsioni di cassa per far fronte a possibili problemi di liquidità, sia il contenimento degli effetti finanziari negativi sugli equilibri di competenza.

Per motivi precauzionali tutte le economie di spesa, sia di funzionamento (utenze di gas, energia ed acqua) che di sviluppo, realizzate per l'emergenza CORONAVIRUS andranno riacquisite al bilancio dell'Ente, andranno sottoposte ad un attento esame i contratti di fornitura, di prestazione di servizi ecc. allo scopo di individuare le legittime minori spese che l'Ente non è tenuto ad erogare, i trasferimenti a soggetti esterni andranno riconfermati nell'importo inizialmente previsto qualora siano destinati a cofinanziare servizi resi dai soggetti beneficiari. Fino all'adozione dei provvedimenti di variazione da parte del Consiglio o, d'urgenza, della Giunta, appare opportuno che il responsabile finanziario limiti la copertura finanziaria delle spese correnti a quelle di carattere obbligatorio o la cui non assunzione comporta pregiudizio dell'azione amministrativa o determini danni certi e gravi all'ente. In questo sarà utile il supporto di direttive espresse dall'organo politico; sarà altresì

importante che il servizio finanziario rappresenti una chiara visione delle reali possibilità dell'ente agli amministratori nella decisione di interventi di spesa o di rinvio/riduzione di entrate tributarie e tariffarie.

I recentissimi D.L. 18/2020 (Cura Italia) e D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) hanno previsto importanti misure per il sostegno finanziario all'azione degli enti locali:

- Anticipazione del 66% del versamento del fondo solidarietà comunale per il 2020, che ha una mera valenza di aumento della cassa dell'ente locale;
- Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'Interno finalizzato al concorso del finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi degli enti locali. Per il comune di Solagna il contributo erogato è pari ad €. 3.008,20;
- Differimento delle quote capitale dovute per il 2020 per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) e già trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF). Per il nostro ente la somma è pari ad €. 1.789,22;
- Diverso utilizzo nel 2020 dei proventi dai permessi di costruire: L'art. 109, comma 2, del D.l. N.18/2020 ha disposto che, limitatamente all'esercizio 2020, l'ente locale possa utilizzare, anche integralmente i proventi da permessi da costruire per il finanziamento di spese correnti connesse all'emergenza del virus
- Utilizzo nel 2020 della quota libera dell'avanzo di amministrazione accertata con l'approvazione del conto consuntivo 2019 per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica;
- Contributo statale per finanziamento del lavoro straordinario degli agenti di polizia locale impegnati nell'attività di controllo e contrasto legata all'emergenza sanitaria. L'importo erogato al Comune di Solagna pari ad €. 309,14 sarà trasferito all'Unione Montana del Brenta a cui è stata delegata la funzione di Polizia locale;
- per sostenere l'erogazione di servizi di welfare a favore delle famiglie, è stato stanziato un fondo da 150 milioni di euro destinati ai Comuni per la realizzazione di:
 - Centri estivi diurni in cui ospitare bambini tra i 3 e i 14 anni, da giugno a settembre;
 - Progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

I criteri di riparto dei fondi saranno stabiliti dal Ministro con delega alle politiche familiari.

- Per venire incontro alle necessità del settore turismo, tra i più colpiti dalla crisi, il governo ha disposto una serie di tagli a tasse come l'Imu, l'imposta di soggiorno e quella per l'occupazione di suolo pubblico. Misure che sicuramente danno una boccata di ossigeno a tante imprese ma che, al contempo, creano dei danni alle casse comunali. Per questo il decreto rilancio ha stanziato fondi di ristoro per sostenere i Comuni e permettere loro di continuare ad erogare servizi. Si tratta in particolare di:
 - Un Fondo da 74,9 milioni di euro per compensare i Comuni del minor gettito legato all'Imu;
 - Un Fondo da 100 milioni per compensare invece le minori entrate legate alla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco;
 - Un Fondo da 127 milioni per compensare i Comuni dalle minori entrate connesse all'esonero dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico da parte delle imprese di pubblico esercizio, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020.
- Il decreto "Rilancio" prevede la creazione di un Fondo da 3,5 miliardi con cui assicurare ai comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per la realizzazione di funzioni fondamentali che tali enti sono chiamati a garantire, anche in relazione alla possibile perdita di entrate a causa della pandemia.

I criteri e le modalità di riparto saranno stabilite con un decreto del Ministero dell'interno da adottarsi entro il 10 luglio 2020

Con l'OCDPD (Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile) n. 658 del 29 marzo sono state assicurate, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio ed è stato assegnato ad ogni Comune un contributo da utilizzare per tali interventi.

Con delibera di Giunta Comunale n.17 del 2 aprile 2020 è stata disposta la variazione d'urgenza del Bilancio di previsione 2019-2020 in corso di esercizio provvisorio 2020, ai sensi dell'art. 175, commi 4 e 5, TUEL, vista la necessità di contabilizzare con urgenza il contributo di €.11.710,07 da destinare alle famiglie in stato di

necessità e l'erogazione alle stesse di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali.

Per finire incertezze derivano anche dalla nuova disciplina delle assunzioni, in particolare dettata dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 28/06/2019 n. 58, recante ad oggetto: "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" il quale all'art. 2 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo (e quindi da fine aprile), i comuni possano effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Ciò costituisce una vera e propria rivoluzione del sistema delle assunzioni nei comuni, basato fino ad ora sulla regola del turn over dei dipendenti (cioè assunti se hai dipendenti cessati nell'ultimo quinquennio) e della mobilità volontaria dei dipendenti tra enti.

ANALISI DI COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Caratteristiche generali del territorio del Comune di Solagna.

Superficie	15,79	Kmq.
Risorse idriche		
Laghi		num.
Fiumi e torrenti	1	num.
Strade		
Lunghezza strade su territorio montano	12	Km.
Lunghezza strade su territorio urbano	5	Km.
Territorio (urbanistica)		
Piani e strumenti urbanistici vigenti		
Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	
Piano regolatore approvato	<input type="checkbox"/>	
DCC n.6 del 28.01.2005	<input checked="" type="checkbox"/>	
Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	
Altri strumenti		
P.A.T.I e Piano degli interventi (P.I.)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Piano insediamenti produttivi		
Industriali	<input type="checkbox"/>	
Artigianali	<input type="checkbox"/>	

Commerciali	
	<input type="checkbox"/>
Altri strumenti	
	<input type="checkbox"/>
Coerenza urbanistica	
Coerenza con strumenti urbanistici	
Area interessata P.E.E.P.	<input type="checkbox"/>
Area disponibile P.E.E.P.	0
Area interessata P.I.P.	0
Area disponibile P.I.P.	0

Classificazione sismica

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio sismico. I criteri per l'aggiornamento della mappa di classificazione sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante.

Il territorio del Comune di Solagna, sulla base di quanto indicato indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 67 del 3.12.2000, è classificato in zona sismica 3 "Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti".

Economia insediata

La caratteristica principale del territorio comunale è data dalla notevole differenziazione tra la zona di fondo valle e la zona montana.

La popolazione risiede quasi completamente sul fondovalle e su fabbricati in parte ristrutturati o di nuova costruzione.

Le attività industriali, artigianali, turistiche e commerciali del settore della meccanica, del legno, della porcellana e della carta, che insistono sul fondovalle, pur risentendo della crisi, riescono ancora ad incidere positivamente sull'economia.

Nella zona montana, è presente, oltre all'attività agricola, anche una forte componente turistica con la presenza di numerose case-vacanza e alcuni alberghi.

Dai dati estrapolati dall'archivio ISTAT al censimento 2011 le imprese attive nel territorio comunale sono 122 e occupano in totale n.1.296

Analisi di coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio pubblico e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE

Con deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 21.05.2020 è stato approvato il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, dando atto altresì che attualmente nella struttura dell'ente non sono presenti dipendenti in soprannumero ovvero in eccedenza.

Il ritiro delle funzioni comunali, gestite negli ultimi anni dall'Unione dei Comuni, ha comportato la necessità di riorganizzare gli uffici comunali e di risolvere la situazione di carenza di personale che li caratterizza. Ciò è complicato dal fatto che il decreto attuativo dell'art. 33 comma 2 del decreto legge 30 aprile 2019, il quale delinea un nuovo quadro normativo per le assunzioni, prevede la possibilità di assumere solo per quegli enti che hanno un rapporto spesa personale dell'anno 2018 e media delle entrate correnti degli ultimi 3 consuntivi (al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità) inferiore ad un valore soglia per fascia demografica, che per il Comune di Solagna è dei 28,6%. La necessità di considerare gli elevati importi della quota parte della spesa per il personale dell'Unione montana del Brenta dell'anno 2018 a carico del Comune di Solagna (che nell'anno 2018 era privo di dipendenti) colloca la spesa di quell'anno al di sopra di tale valore soglia, impedendo di fatto al Comune di procedere a nuove assunzioni, almeno fino a quando verrà quantificata a consuntivo e certificata dal revisore dei conti la spesa per il personale dell'anno 2019.

Dopodiché si dovrà procedere ad un aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale al fine di trovare una conveniente soluzione organizzativa soprattutto per il servizio tecnico, qualora si ritenga di procedere a nuove assunzioni e non a diverse forme di gestione associata, a sostituzione del personale di categoria D e C, trasferitosi per mobilità presso altro Ente, e di categoria B. Con riferimento a quest'ultima assunzione, è cessato il 31.12.2019 il rapporto di lavoro a tempo determinato dell'operaio di Cat. A1, dipendente dell'Unione montana del Brenta e comandato a prestare servizio per il Comune di Solagna per n. 24 ore settimanali; si rende quindi necessario procedere alla copertura del posto rimasto vacante di operaio di Cat. B.

Nel frattempo continuerà la riqualificazione del personale facente parte della dotazione organica dell'Ente al fine di far funzionare al meglio i servizi al cittadino.

Il personale in servizio all'1.01.2020 è rappresentato nel seguente prospetto:

AREA	Profilo professionale	Cat	Posti coperti	Tempo del lavoro
AMMINISTRATIVO-CONTABILE	Istruttore Direttivo	D2	1	100%
	Istruttore Amm.vo	C2	1	50%
	Istruttore Amm.vo	C4	2	66,67%
TECNICA	Istruttore Direttivo	D2	1	94,44%
	Operaio	B3	1	100%

Il numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato all'1.01.2020 è di 6 unità, di cui 4 a tempo parziale.

Per gli anni 2020-2021-2022 si prevede l'utilizzo del seguente personale esterno attraverso il ricorso alla spesa flessibile (incarichi ai sensi del comma 557 art. 1 Legge n.311/2004) per garantire il servizio demografico, i servizi tecnici e di notifica.

1 Istruttore direttivo tecnico Cat. D	Comma 557 art. 1 Legge n. 311/2004
1 Istruttore tecnico Cat. C5	Comma 557 art. 1 Legge n. 311/2004
1 Istruttore direttivo demografico Cat. D4	Comma 557 art. 1 Legge n. 311/2004
1 Istruttore amministrativo Cat. C1	Comma 557 art. 1 Legge n. 311/2004

Le spese necessarie per il ricorso a forme di lavoro flessibile, n.4 rapporti di lavoro a norma del comma 557 art.1 Legge n. 311/2004, rientranti negli stanziamenti di bilancio 2020-2022, rientrano nel limite massimo di spesa annua previsto dall'art. 9, c. 28, L. 122/2010 (100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009 pari ad €.24.206,71, come da attestazione agli atti al prot. n.3568 del 3.09.2015, e per quota parte spesa flessibile della Comunità montana del Brenta).

Il Decreto Cura Italia (DL. 17 marzo 2019 n.18, convertito con Legge n.27 del 20.04.2020 ha previsto a favore

anche dei Comuni un fondo per la sanificazione degli ambienti di lavoro nonché lo stanziamento di fondi specifici per il lavoro straordinario della polizia locale, per la sanificazione straordinario degli uffici a loro uso e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di idoneo equipaggiamento, nonché per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile.

ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE.

GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA

Le regole che disciplinano le modalità di gestione dei servizi pubblici locali sono in continua evoluzione, alla luce non solo delle direttive europee in materia ma anche della legislazione nazionale.

Si è conclusa l'esperienza associativa che ha coinvolto, oltre al Comune di Solagna, i Comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario e Valstagna a seguito del ritiro delle funzioni prima trasferite all'Unione montana del Brenta per la gestione associata, inizialmente con delibera di Consiglio n. 4 del 28.02.2019 e a luglio con delibera di Consiglio n.2 che ha completato il ritiro di tutte le funzioni prima delegate, con il mantenimento in capo all'Unione montana del Brenta della sola funzione di "Polizia Municipale e Amministrativa". Nell'anno 2020 sarà prioritario risolvere la situazione di carenza di personale che non deve penalizzare il servizio reso al cittadino. Si valuterà l'opportunità di procedere al reclutamento di nuovo personale, attraverso mobilità volontaria di dipendenti di altri enti o con altre modalità di reclutamento, o, in alternativa, si ricercheranno forme di associazionismo e di gestione sovracomunale delle funzioni e dei servizi, qualora non fosse possibile o conveniente una gestione comunale autonoma delle stesse.

Per quanto riguarda i servizi in forma associata, la situazione è la seguente:

DENOMINAZIONE SERVIZIO	ENTE SOVRACOMUNALE
Polizia Locale e Videosorveglianza	Unione Montana del Brenta
SUA	Provincia di Vicenza
Canile Sanitario	Azienda sanitaria locale n. 7
Gestione alloggi ATER	ATER di Vicenza
Centro per l'impiego	Convenzione con il Comune di Bassano del Grappa
Sottocommissione elettorale	Convenzione con il Comune di Bassano del Grappa
Servizi sociali sovracomunali	Azienda sanitaria locale n. 7 e Comune di Bassano del Grappa
Servizio rilascio autorizzazioni paesaggistiche	Provincia di Vicenza

Di seguito sono riepilogati le principali tipologie di servizio, le modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati con affidamento a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale:

SERVIZIO	TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO	AFFIDATARIO	SCADENZA AFFIDAMENTO
Servizio idrico integrato	ATO	Etra s.p.a.	
Servizio rifiuti	Affidamento in house	Etra s.p.a.	31.12.2023

Servizi cimiteriali	Appalto di servizio	Beta società cooperativa	31.08.2020
Servizio assistenza domiciliare	Appalto di servizio	Bassano Solidale	31.12.2023
Servizio trasporto scolastico	Diretta e appalto	Cooperativa Val Cismon	30.06.2020
Servizio pomeriggi scolastici integrativi per alunni scuola primaria	Diretta e appalto	Cooperativa Val Cismon	30.06.2020
Servizio biblioteca	Diretta e appalto	Cooperativa Val Cismon	31.12.2020
Impianti sportivi	Diretta		
Patrimonio	Diretta e appalto	Ditte diverse	
SUAP	Diretta		

Organismi gestionali esterni ed il Gruppo Amministrazione Pubblica

Gli interventi normativi emanati in materia di organismi partecipati sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni e distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, (cfr. art. 4, c. 1) emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Ai sensi dell'art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno successivo con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)				
Tipologia	2020	2021	2022	
Consorzi	1	1	1	num.
Aziende	1	1	0	num.
Istituzioni / Fondazioni	0	0	0	num.
Società di Capitali	1	1	1	num.
Concessioni	0	0	0	num.
Unioni dei Comuni	1	1	1	num.
Totale	3	3	3	

Ragione sociale: **CONSIGLIO DI BACINO BRENTA** che sostituisce l'AUTORITA' D'AMBITO A.T.O. BRENTA (partecipazione 0,32%)

- Indirizzo: Via Silvestro Camerini, 3 – 35016 Piazzola sul Brenta (PD);
- Partita IVA o Codice Fiscale: 92145800287,
- Tipo organizzazione: Consorzio;
- Data inizio del consorzio/società: 16.03.2000;
- Data fine del consorzio/società: 16.03.2030;
- Finalità del consorzio/società: organizzazione del servizio idrico integrato nonché le funzioni di programmazione e controllo del servizio idrico integrato;
- Percentuale di partecipazione (valore in %): 0,34%
- Rappresentanti dell'Amministrazione in organi di governo: Nessuno;
- Onere complessivo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione: Nessuno.

Ragione sociale: **ETRA SPA – ENERGIA TERRITORIO E RISORSE AMBIENTALI** (partecipazione 0,26%)

- Indirizzo: Largo Parolini, 82/B - 36061 Bassano del Grappa (VI);
- Partita IVA o Codice Fiscale: 03278040245;
- Tipo organizzazione: Società;
- Data inizio del consorzio/società: 19.12.2005;
- Data fine del consorzio/società: 31.12.2050;
- Finalità del consorzio/società: multiutility – gestione dei servizi pubblici fra i quali quelli del servizio idrico integrato e di igiene ambientale;
- Percentuale di partecipazione (valore in %): 0,26%
- Rappresentanti dell'Amministrazione in organi di governo: Nessuno;
- Onere complessivo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione: Nessuno.

Ragione sociale: **UNIONE MONTANA DEL BRENTA.**

Sono state ritirate con delibere di Consiglio n.4 del 28.02.2019 e n. 28 dell'1.07.2019 le funzioni delegate a fine 2014 all'Unione montana del Brenta; resta in capo a quest'ultima solo la funzione POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA.

LA POLITICA TRIBUTARIA

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (**decreto Rilancio**) contenente "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", prevede diverse novità per i tributi comunali allo scopo di alleggerire il carico fiscale e dare impulso alla ripartenza economica.

Lo stesso decreto ha previsto l'istituzione di un Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (art.113) a ristoro delle minori entrate per i comuni, conseguenti alle misure previste nel decreto, di seguito sintetizzate:

➤ **IMU: abolita la prima rata, anno 2020, per il settore turistico**

L'art. 177, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio Italia) stabilisce che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata della nuova IMU, per il settore turistico .

a) Stabilimenti balneari e termali

Non è dovuta la prima rata 2020 della nuova IMU relativa immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali.

b) Altri immobili del settore turistico

La non debenza della prima rata della nuova IMU, anno 2020, è accordata ad altri immobili del settore turistico. È stabilito che, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata della nuova IMU relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (sono gli alberghi e le pensioni) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Rispetto alla fattispecie relativa agli stabilimenti balneari e termali, il legislatore concede l'agevolazione "**a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**".

L' introduzione dell'agevolazione comporta un minore gettito a favore dei Comuni. E' prevista, per il ristoro ai Comuni a fronte delle minori entrate, l'istituzione di un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020.

È stabilito che alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data del 19 maggio 2020.

➤ **Esenzione TOSAP/COSAP per i pubblici esercizi**

L'art. 181 contiene l'esonero dalla TOSAP/COSAP per le imprese di pubblico esercizio.

È stabilito che, anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5, L. 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

Sono esonerate le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5, L. 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

Si tratta degli:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione della TOSAP/COSAP è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020.

Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede, in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dalla data del 19 maggio 2020.

ADDIZIONALE COM.LE ALL'I.R.P. E.F.

Il comma 142 della legge finanziaria 2007 ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza per l'approvazione dell'aliquota relativa all'addizionale comunale i.r.p.e.f. mediante apposito regolamento. L'addizionale comunale all'Irpef nel 2020/2022 è confermata nella misura approvata nell'esercizio 2015 con il seguente scaglionamento:

scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Da €.0 e fino a €.15.000	0,60%
Oltre €. 15.000 e fino a €.28.000	0,65%
Oltre €. 28.000 e fino a €.55.000	0,70%
Oltre €.55.000 e fino a €.75.000	0,75%
Oltre €.75.000	0,80%

Nell'ottica complessiva di un'equa ed attenta imposizione tributaria e fiscale, vengono comunque esclusi dall'imposizione i redditi inferiori ad € 15.000,00.

Nell'esercizio 2021 è previsto un calo del gettito dell'addizionale comunale irpef a seguito degli effetti economici negativi sui redditi causati dall'emergenza sanitaria Covid - 19.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Con la Legge di Bilancio n.160/2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.

Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.

Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI.

L'aliquota base IMU per le abitazioni principali di lusso è pari al 5 per mille (comma 748) e il Comune la può aumentare fino al 6 per mille o ridurre fino all'azzeramento

L'aliquota base per le altre tipologie di immobili è pari all'8,6 per mille (7,6 IMU + 1 TASI), aliquota massima 10,6 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento (tranne il gruppo D dove c'è la quota statale). I Comuni che hanno in precedenza utilizzato la maggiorazione TASI dello 0,8 possono continuare ad applicarla per avere quindi un'aliquota IMU massima pari all'11,4 per mille (comma 755).

Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).

Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI ovvero:

- Fabbricati rurali strumentali (comma 750): aliquota base 1 per mille, aliquota massima 1 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento
- Beni merce (comma 751) e solo fino al 2021: aliquota base 1 per mille, aliquota massima 2,5 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento.
- Terreni agricoli (comma 752): aliquota base 7,6 per mille, aliquota massima 10,6 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento. I terreni incolti sono espressamente citati ed equiparati ai terreni agricoli (comma 746).
- Immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D (comma 753): aliquota base 8,6 per mille (7,6 per mille è riservata allo stato) aliquota massima 10,6 per mille, aliquota minima 7,6 per mille.

Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.

L'attuale disposizione normativa prevede che il presupposto impositivo è il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. L'I.M.U. non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Sono altresì assimilate ad abitazione principale e conseguentemente esentate ai fini I.M.U. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Rimangono confermate le altre fattispecie di esenzioni quali:

Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti (disposizione introdotta dalla L. 208/2015);

Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008;

Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.

Le aliquote per l'anno 2020 sono le seguenti:

Categorie	Aliquote anno 2020
Abitazione principale (cat. A1,A8,A9)	5 per mille detrazione 200,00 euro
Immobili gruppo catastale D	8,6 per mille
Altri immobili	9,6 per mille
Aree Edificabili	9,6 per mille
Immobili cosiddetti "Beni merce"	1,0 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille
Terreni agricoli	Esenti

La detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, non escluse dall'imposta, vale a dire per le abitazioni aventi categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) o A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) è pari a €. 200,00;

Il gettito dell'IMU.

Con la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) è stata parzialmente variata la disciplina della destinazione del gettito dell'IMU rispetto al 2012, che rimane confermata anche per l'anno 2020.

L'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 ha previsto:

- la cessazione della riserva a favore dello Stato della quota di imposta pari allo 0,38 per cento dell'importo calcolato sulla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
- la riserva a favore dello Stato del gettito (ad aliquota standard 0,76%) dell'imposta degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

TARI - Tassa sui Rifiuti -

Rimane confermata con l'impianto normativo della Legge 147/2018 e il metodo tariffario normalizzato in base al DPR 158/99 ma ha subito nel corso dell'anno 2019 la regolamentazione dell'ARERA che con la deliberazione 443/2019 è intervenuta a disciplinare la formazione del MTR - metodo tariffario rifiuti- andando a richiedere la predisposizione di un nuovo piano finanziario grezzo da parte del soggetto gestore e relativo all'anno a-2

(2018) da validare ed approvare a cura del Comune. La scadenza per l'approvazione di questo nuovo piano finanziario e delle relative tariffe applicabili per l'anno 2020 è fissata al 30.06.2020 e quindi successiva all'approvazione del Bilancio. Con il DL. 18/2020 - "Cura Italia" - tale scadenza è stata ulteriormente posticipata al 31.12.2020 lasciando ai Comuni la possibilità per il 2020 di approvare le stesse tariffe del 2019 con successivo conguaglio al nuovo metodo tariffario dal 2021 e per i successivi tre anni.

La delibera dell'Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) n.158 del 5 maggio 2020 disciplina la **riduzione della Tari 2020**, in particolare per le utenze non domestiche colpite dalla crisi determinata dall'emergenza Covid-19.

In particolare, il provvedimento prevede - nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati - alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività) e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche (in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti)".

I Comuni pertanto non devono applicare la Tari nel periodo di chiusura forzata delle attività commerciali, industriali e di lavoro autonomo.

Gli enti, invece hanno facoltà di concedere agevolazioni per le attività per le quali non è stata imposta la chiusura (es: studi professionali..). Facoltativa è anche l'applicazione delle agevolazioni per le utenze domestiche.

Le risorse previste a bilancio, nell'esercizio 2020, al fine di dare applicazione alle sopra descritte disposizioni impartite dall'Arera sono pari ad €. 6.000,00.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dal D. Lgs. 507 del 15.11.1993 e s.m.i., a cui si rimanda per quanto non contenuto nel presente provvedimento e al Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 13.09.1995.

1) pubblicità ordinaria

Pubblicità ordinaria mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalla successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie:

durata di esposizione	€/mq
anno solare	11,36
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	1,14

Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100%.

2) pubblicità effettuata con veicoli

2.1) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno od all'esterno di veicoli in genere di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato per ogni metro quadrato di superficie:

durata di esposizione	€/mq
anno solare	11,36

non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	1,14
------------------------------------------------------------	------

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100%.

2.2) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto. L'imposta è dovuta per anno solare:

caratteristiche veicoli	€
portata superiore a 3.000 kg	74,37
portata Inferiore a 3.000 kg	49,58
motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	24,79

Per veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata

3) pubblicità effettuata con pannelli luminosi

pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie in base alla seguente tariffa:

durata di esposizione	€/mq
anno solare	33,05
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	3,31

4) pubblicità effettuata con proiezioni

pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

durata di esposizione	€/mq
Giornaliera	2,07
dopo i primi 30 giorni	1,04

5) pubblicità con simili

striscioni e mezzi

pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a:

durata di esposizione	€/mq
ogni periodo di 15 giorni o frazione	11,36

6) pubblicità con aeromobili

pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua:

durata di esposizione	€/mq
per ogni giorno o frazione	49,58

7) pubblicità con palloni frenati e simili

durata di esposizione	€/mq
per ogni giorno o frazione	24,79

8) pubblicità varia

pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari è dovuta imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione:

durata di effettuazione	€/mq
per ogni giorno o frazione	2,07

9) pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili

durata di effettuazione	€/mq
per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione	6,20

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dal D. Lgs. 507 del 15.11.1993 e s.m.i., a cui si rimanda.

Per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70 x 100 sono dovuti i seguenti importi:

durata di esposizione	€/mq
per i primi 10 giorni	1,03
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,31

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Per le modalità di applicazione della tassa si rimanda al Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 37 del 08.07.1994 e successive modificazioni di cui alla delibera n. 7 del 03.06.1997, nonché al D. Lgs. 507 del 15.11.1993 e s.m.i.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, secondo la classificazione in 2 distinte categorie: categoria 1 – tutte le vie – categoria 2 – via Collalto e vie di montagna.

Le occupazioni sono permanenti se a carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno; per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee aumentata del 20%.

OCCUPAZIONI DEL SUOLO

1) occupazioni permanenti

(la tassa è dovuta per anni solari)

tipologia di occupazione	tariffa per categoria €/mq	
	cat. 1	cat. 2
occupazione ordinaria del suolo comunale	17,56	12,29
occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (riduzione del 30%)	5,27	4,10
occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione obbligatoria al 70%)	5,27	3,69

Passi carrabili costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata - (Riduzione obbligatoria al 50%)	8,78	6,14
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali -Riduzione al 90%)	1,75	1,25
Passi costruiti direttamente dal Comune: Superficie fino a mq.9 soggetta a tariffa ordinaria intera; Oltre 9 mq la superficie eccedente si calcola in ragione del 10 % (Riduzione obbligatoria del 50%)	8,78	6,14
Passi costruiti dal Comune e che risultino non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario(Riduzione al 90%)	1,75	1,25
occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	17,56	12,29

2) occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al punto 4 della parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 20%. (la tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti tariffe giornaliere)

tipologia di occupazione	tariffa per categoria	
	cat. 1	cat. 2
occupazione ordinaria del suolo comunale	2,06	1,45
occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (riduzione del 30%)	0,69	0,48
occupazioni con tende e simili; riduzione tariffa del 70%, tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa	0,62	0,43
occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	2,06	1,45
occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (Riduzione del 50%)	1,03	0,72

occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduzione dell'80%)	0,41	0,29
occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune	2,06	1,45
occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione del 30%)	1,45	1,01
occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (riduzione della tariffa ordinaria dell'80%)	0,41	0,29
occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (tariffa ridotta del 50%)	1,03	0,72

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1) occupazioni permanenti

(la tassa è dovuta per anni solari)

tipologia di occupazione	tariffa per categoria €/km	
	cat. 1	cat. 2
occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse. La tassa è determinata per km lineare o frazione	258,23	180,76
occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni	25,82	18,08

2) occupazioni temporanee

durata di occupazione	spazio di occupazione	tariffa per categoria €/km	
		cat. 1	cat. 2

fino a 30 giorni	- fino ad 1 km lineare	5,16	3,61
	- superiore al km lineare	7,75	5,42
superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni	- fino ad 1 km lineare	6,71	4,70
	- superiore al km lineare	10,07	7,05
superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni	- fino ad 1 km lineare	7,75	5,42
	- superiore al km lineare	11,62	8,13
superiore a 180 giorni	- fino ad 1 km lineare	10,33	7,23
	- superiore al km lineare	15,49	10,84

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

zona di occupazione	tariffa per categoria	
	€	
	cat. 1	cat. 2
centro abitato	30,99	21,69
zona limitrofa		
sobborghi e zone periferiche		
frazioni		

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

	tariffa per categoria

zona di occupazione	€	
	cat. 1	cat. 2
centro abitato	10,33	7,74
zona limitrofa	10,33	7,74
frazioni, sobborghi e zone periferiche	10,33	7,74

CANONE ACQUEDOTTO

Con delibera di Consiglio Comunale n.30 del 22.12.2003 è stato trasferito a Brenta Servizi S.p.A. (ora ETRA S.p.A.) la gestione del servizio idrico integrato con decorrenza 01.01.2004. Pertanto, il canone acquedotto dall'anno 2004 non viene riscosso dall'ufficio tributi comunale.

TARIFFA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE

Anche la tariffa per la raccolta e depurazione delle acque a partire dall'anno 2004 non viene più riscossa dall'ufficio tributi del comune perché ora il servizio è interamente gestito da ETRA S.p.A.

Tributo	Stima gettito 2020		Stima gettito 2021 - 2022	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
I.M.U	435.000,00	55,63%	435.000,00	435.000,00
T.A.S.I.	0,00	0,00%	0,00	0,00
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F	135.000,00	17,26%	130.000,00	137.000,00
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	5.500,00	0,70%	5.500,00	5.500,00
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.500,00	0,70%	6.500,00	6.500,00
T.A.R.I	201.000,00	25,70%	201.000,00	201.000,00
Totale	782.000,00	100,00%	778.000,00	785.000,00

LA POLITICA TARIFFARIA SERVIZI PUBBLICI

Il Comune di Solagna gestisce i seguenti servizi a domanda individuale, includendo anche quelli non indicati nel DM 31.12.1983:

- impianti sportivi;
- servizio trasporto scolastico;
- servizio pomeriggi integrativi per alunni scuola primaria;
- servizi cimiteriali;
- utilizzo sala polivalente
- servizio pasti a domicilio;
- servizio assistenza domiciliare;

Le tariffe per i servizi sopra elencati sono le seguenti:

IMPIANTI SPORTIVI			
IMPIANTO RICHIESTO	RICHIEDENTE	UNITA' DI MISURA TARIFFA	TARIFFA
PALESTRA	Società sportiva con sede a Solagna, Pove del Grappa o Valbrenta	1 ora	€. 11,00
PALESTRA	Società sportiva con sede a Solagna, Pove del Grappa o Valbrenta - SETTORE GIOVANILE	1 ora	€. 7,00
PALESTRA	Società sportiva che propone attività motoria a sfondo sociale o attività sportive legate a progetti già avviati dagli istituti scolastici locali	1 ora	€. 16,00
PALESTRA	Società sportiva non avente sede a Solagna, Pove del Grappa o Valbrenta	1 ora	€. 25,00
		1 ora e mezza	€. 35,00
		2 ore	€. 40,00
PALESTRA	Altri per un utilizzo con durata superiore al mese	1 ora	€. 30,00
		1 ora e mezza	€. 40,00
		2 ore	€. 50,00
PALESTRA	Altri per un utilizzo con durata inferiore al mese	1 ora	€. 35,00
		1 ora e mezza	€. 50,00
		2 ore	€. 60,00
PALESTRA	Manifestazioni	Fino a 4 ore	€. 270,00
		Per ogni ora successiva alle 4 ore	€. 30,00
CAMPO CALCETTO 7	Società sportiva con sede a Solagna, Pove del Grappa o Valbrenta - SETTORE GIOVANILE	1 ora	€. 5,00
CAMPO CALCETTO 7	Società sportiva con sede a Solagna, Pove del Grappa o Valbrenta - CON ALMENO IL 51 % DI ISCRITTI FIGC residenti nei comuni di Solagna, Pove del Grappa o Valbrenta	1 ora	€. 5,00
CAMPO CALCETTO 7	Altri, in orario con luce naturale	1 ora	€. 45,00
		1 ora e mezza	€. 60,00

		2 ore	€ 70,00
		Oltre 2 ore	€ 10,00 ogni mezz'ora
CAMPO CALCETTO 7	Altri in orario con luce artificiale	1 ora	€ 50,00
		1 ora e mezza	€ 70,00
		2 ore	€ 80,00
		Oltre 2 ore	€ 10 ogni mezz'ora

TRASPORTO SCOLASTICO (in vigore per l'anno scolastico 2019/2020)*	
	IMPORTO
1^ FIGLIO ISCRITTO	€ 120,00
PER OGNI FIGLIO ISCRITTO OLTRE AL PRIMO	€ 60,00

* le tariffe relative al trasporto scolastico sono determinate per anno scolastico e quindi la loro eventuale variazione decorre dal mese di settembre di ciascun anno.

POMERIGGI INTEGRATI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA (in vigore per l'anno scolastico 2019/2020)*	
	IMPORTO
1^ FIGLIO ISCRITTO	€ 130,00
PER OGNI FIGLIO ISCRITTO OLTRE AL PRIMO	€ 65,00
1^ FIGLIO ISCRITTO che usufruisce del servizio fino alle ore 14.00	€ 75,00
PER OGNI FIGLIO ISCRITTO OLTRE IL PRIMO che usufruisce del servizio fino alle 14.00	€ 37,50

*le tariffe relative al servizio sono determinate per anno scolastico e quindi la loro eventuale variazione decorre dal mese di settembre di ciascun anno.

DIRITTI SERVIZI CIMITERIALI	
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	TARIFFE
Tumulazione di salme in loculo fuori terra	€ 160,00
Inumazione salme	€ 275,00
Estumulazione ordinaria/straordinaria	€ 265,00
Estumulazione (disposta dal Comune alla scadenza della concessione cimiteriale)	GRATUITA
Esumazione ordinaria/straordinaria (disposta dal Comune per rotazione campo)	GRATUITA
Esumazione straordinaria/ traslazione salma (richiesta da privati)	€ 285,00
Collocazione resti mortali in cella ossario	€ 85,00
Collocazione resti mortali in loculo o in tomba a terra	€ 150,00
Collocazione di resti mortali in tomba di famiglia/ cappella gentilizia	€ 180,00

Inumazione salme indecomposte provenienti da estumulazione	GRATUITA
Tumulazione salme in tomba di famiglia interrata	€ 285,00
Fornitura di cassetine per deposizione resti mortali	€ 55,00
Diritti uscita salma	€ 50,00
Autorizzazione posa lapide U.T.C.	€ 50,00
Rilascio autorizzazione conservazione urna ceneraria in abitazione	€ 25,00
Verifica circa la persistenza nel tempo, assenza di profanazione, urna ceneraria	€ 25,00
Presenza d'atto della variazione di indirizzo conservazione urna ceneraria	€ 25,00

RIMBORSO SPESE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA SALA POLIVALENTE

Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 28.07.2010.

Richiedente	Unità di misura tariffa	Canone	Impianto Richiesto
Società residente e non, giovanili, persone fisiche residenti e non ecc...	Fino a 3,00 ore	€ 30,00	Sala polivalente
	Per ogni ora aggiuntiva	€ 10,00	

Per eventuale pulizia del locale a carico del Comune andrà versata la somma di € 20,00.

RIMBORSO SPESE PER LA CONCESSIONE IN USO DI ALTRI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE.

Edifici scolastici e Chiesetta di San Giorgio.

RICHIEDENTE	Unità di misura tariffa	Canone	Impianto Richiesto
Società residente e non, giovanili, persone fisiche residenti e non ecc...	giorno	€ 5,00	Edifici scolastici per corsi vari
Società residente e non, giovanili, persone fisiche residenti e non ecc...	Giorno	€ 10,00	Chiesetta di San Giorgio
	persona	€ 2,00	

--	--

SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO	€ 7,50/pasto
---------------------------------------------	--------------

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	
FASCE ISEE	Tariffa oraria applicata
Da € 0 a € 5.500	€ 0,00
Da € 5.501 a € 10.000	€ 6,50
Da € 10.001 a € 18.000	€ 9,50
Da € 18.001 a € 25.000	€ 14,80
Oltre € 25.001	€ 18,50
Riduzione del 50% della quota di compartecipazione alla spesa per il servizio con due operatori	

Il Comune di Solagna garantisce la gratuità del servizio ai richiedenti "A.D.I. Profilo D". Il riconoscimento da parte dell'U.V.M.D. di "paziente oncologico o affetto da malattie inguaribili nelle ultime fasi di vita" (A.D.I. profilo D) determina l'esenzione dal pagamento della quota sociale di compartecipazione economica al costo del servizio.

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

L'articolo 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnate per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Missione 1: Servizi generali e istituzionali

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Organi istituzionali	28.250,00	7,81%	28.250,00	28.250,00
Segreteria generale	60.710,00	16,78%	57.460,00	57.610,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	64.180,00	17,74%	62.680,00	62.180,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	35.715,00	9,87%	35.215,00	35.215,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	32.700,00	9,04%	36.000,00	36.200,00
Ufficio tecnico	4.400,00	1,22%	1.900,00	1.900,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	50.360,00	13,92%	45.105,00	45.105,00
Statistica e sistemi informativi	2.000,00	0,55%	2.000,00	2.000,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0,00%	0	0
Risorse umane	42.385,00	11,72%	31.165,00	31.165,00
Altri servizi generali	41.063,00	11,35%	38.125,00	37.671,00
Totale	361.763,00	100,00%	337.900,00	337.296,00

Missione 2: Giustizia

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Uffici giudiziari	0	0,00%	0	0
Casa circondariale e altri servizi	0	0,00%	0	0
Totale	0	0,00%	0	0

Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Polizia locale e amministrativa	28.000,00	100,00%	25.000,00	25.000,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00%	0,00	0,00
Totale	28.000,00	100,00%	25.000,00	25.000,00

Missione 4: Istruzione e diritto allo studio

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Istruzione prescolastica	38.000,00	37,52%	38.000,00	38.000,00
Altri ordini di istruzione	47.800,00	47,20%	37.000,00	42.300,00
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0	0,00%	0	0
Istruzione universitaria	0	0,00%	0	0
Istruzione tecnica superiore	0	0,00%	0	0
Servizi ausiliari all'istruzione	15.477,00	15,28%	23.269,00	23.076,00
Diritto allo studio	0	0,00%	0	0
Totale	101.277,00	100,00%	98.269,00	103.376,00

Missione 5: Tutela e valorizzazione beni e attività culturali

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00%	0	0
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	17.100,00	100,00%	20.300,00	20.300,00
Totale	17.100,00	100,00%	20.300,00	20.300,00

Missione 6: Politica giovanile, sport e tempo libero

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Sport e tempo libero	33.504,00	98,10%	34.774,00	33.063,00
Giovani	650,00	1,90%	650,00	1.300,00
Totale	34.154,00	100,00%	35.424,00	34.363,00

Missione 7: Turismo

Programmi	Programmazione 2019		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00%	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00%	0,00	0,00

Missione 8: Assetto territorio, edilizia abitativa

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Urbanistica e assetto del territorio	57.630,00	98,50%	57.330,00	57.130,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	880,00	1,50%	880,00	880,00
Totale	58.510,00	100,00%	58.210,00	58.010,00

Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Difesa del suolo	0	0,00%	0	0
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.800,00	2,77%	5.100,00	5.100,00
Rifiuti	167.500,00	96,65%	167.500,00	167.500,00
Servizio idrico integrato	0	0,00%	0	0
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0,00%	0	0
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0,00%	0	0
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1000	0,58%	1.000,00	1.000,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00%	0,00	0,00
Totale	173.300,00	100,00%	173.600,00	173.600,00

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Trasporto ferroviario	0	0,00%	0	0
Trasporto pubblico locale	0	0,00%	0	0
Trasporto per vie d'acqua	0	0,00%	0	0
Altre modalità di trasporto	0	0,00%	0	0
Viabilità e infrastrutture stradali	150.825,00	100,00%	148.783,00	148.134,00
Totale	150.825,00	100,00%	148.783,00	148.134,00

Missione 11: Soccorso civile

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Sistema di protezione civile	5.009,00	100,00%	2.000,00	2.000,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0	0,00%	0	0
Totale	5.009,00	100,00%	2.000,00	2.000,00

Missione 12: Politica sociale e famiglia

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	420,00	0,00%	420,00	420,00
Interventi per la disabilità	27.200,00	0,20%	27.200,00	27.200,00
Interventi per gli anziani	54.085,00	9,10%	54.085,00	54.085,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4.665,00	0,00%	4.665,00	4.665,00
Interventi per le famiglie	22.710,07	0,00%	11.000,00	11.000,00
Interventi per il diritto alla casa	0	0,00%	0	0
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	40.600,00	4,50%	40.600,00	40.600,00
Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00%	0,00	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	13.484,00	0,00%	13.248,00	13.003,00
Totale	163.164,07	19,10%	151.218,00	150.973,00

Missione 13: Tutela della salute

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0,00%	0	0
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0,00%	0	0
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0,00%	0	0
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0,00%	0	0
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0,00%	0	0
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0,00%	0	0
Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0,00%	0	0
Totale	0	0,00%	0	0

Missione 14: Sviluppo economico e competitività

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Industria, PMI e Artigianato	8.000,00	100,00%	0	0
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0,00%	0	0
Ricerca e innovazione	0	0,00%	0	0
Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0,00%	0	0
Totale	8.000,00	100,00%	0,00	0,00

Missione 15: Lavoro e formazione professionale

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00%	0,00	0,00
Formazione professionale	0	0,00%	0	0
Sostegno all'occupazione	0	0,00%	0	0
Totale	0,00	0,00%	0,00	0,00

Missione 16: Agricoltura e pesca

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0,00%	0	0
Caccia e pesca	0	0,00%	0	0
Totale	0	0,00%	0	0

Missione 17: Energia e fonti energetiche

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Fonti energetiche	2.300,00	100,00%	2.300,00	2.300,00
Totale	2.300,00	100%	2.300,00	2.300,00

Missione 18: Relazioni con altre auton. Territoriali e locali

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00%	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00%	0,00	0,00

Missione 20: Fondi e accantonamenti

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Fondo di riserva	9.785,00	10,26%	9.775,00	10.145,00
Fondo crediti dubbia esigib.	83.900,00	88,00%	87.400,00	87.400,00
Altri fondi	1.660,00	1,74%	1.660,00	1.660,00
Totale	95.345,00	100,00%	98.835,00	99.205,00

Missione 50: Debito pubblico

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	122.132,00	100,00%	126.946,00	132.028,00
Totale	122.132,00	100,00%	126.946,00	132.028,00

Missione 60: Anticipazioni finanziarie

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Restituzione anticipazione di tesoreria	300.500,00	100,00%	300.500,00	300.500,00
Totale	300.500,00	100,00%	300.500,00	300.500,00

INDEBITAMENTO

Sostenibilità dell'indebitamento nel tempo

Il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad una verifica della situazione patrimoniale ma anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come disciplinata per legge.

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art.204 del TUEL, così come da ultimo modificato dall'art.1, comma 735, della legge 27.12.2013, n.147.

Tale limite è stabilito del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrata del penultimo esercizio approvato (2018), per i tre esercizi del triennio 2020/2022.

Di seguito si espone il calcolo relativo al rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Esposizione massima per interessi passivi

	2020	2021	2022
Entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso (Titoli I II III rendiconto 2018)	1.188.033,22	1.192.577,00	1.194.480,00
Limite di spesa per interessi passivi (10% entrate correnti)	118.803,32	119.257,70	119.448,00
Interessi passivi mutui in ammortamento e prestiti obblig, in ammortamento nell'anno	42.179,59	37.026,71	31.774,18
contributi statali e regionali per ammortamenti	0,00	0,00	0,00
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	76.623,73	82.230,99	87.673,82
Importo nuovi mutui da assumere nell'anno	0,00	0,00	0,00
% INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SU ENTRATE CORRENTI	3,55	3,10	2,66

La spesa complessiva di ammortamento dei mutui nel triennio è così determinata:

Anno	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSE	TOTALE
2020	122.131,11	42.179,59	164.310,70
2021	126.945,11	37.026,71	163.971,82
2022	132.027,96	31.774,18	163.802,14

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, tenendo conto a normativa vigente e con gli attuali limiti, non sarà possibile accendere nuovi mutui, sarà il seguente:

ANNO	2020	2021	2022
RESIDUO DEBITO	1.015.004,87	892.873,76	765.928,65
NUOVI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
PRESTITI RIMBORSATI	122.131,11	126.945,11	132.027,96
REVISIONE DEBITO	0,00	0,00	0,00
ESTINZIONI ANTICIPATE	0,00	0,00	0,00
TOTALE FINE ANNO	892.873,76	765.928,65	633.900,69

L'art. 112 del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020 n. 18) ha previsto, quale misura di temporaneo sostegno agli Enti Locali, la sospensione del pagamento della quota capitale per i cc.dd. "mutui MEF", ossia i mutui che Comuni, Province e Città metropolitane hanno sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e che sono stati poi trasferiti al Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione del DL n. 269/2003.

Per il comune di Solagna, l'importo è pari ad €. 1789,22.

Secondo quanto previsto dalla citata disposizione, detto pagamento, per il 2020, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale. Il risparmio di spesa che ne conseguirà dovrà essere utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

EQUILIBRI FINANZIARI

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

La regola contabile prescrive che ogni anno considerato nella relazione deve riportare, come totale generale il pareggio tra gli stanziamenti di entrata ed uscita. Il bilancio triennale, non deve indicare a preventivo, alcun avanzo o disavanzo.

L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi.

Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo, disavanzo o pareggio.

Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni proiettate nell'arco del triennio considerato. Per ciascuno degli anni è specificata l'entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi di funzionamento dell'intera struttura comunale (bilancio parte corrente), la dimensione dei mezzi utilizzati per finanziare gli interventi infrastrutturali (bilancio degli investimenti), il volume negli stanziamenti legati ad operazioni puramente finanziarie e prive di significato economico (movimento di fondi e servizi per conto di terzi).

	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti (Tit I+II+III)	1.311.379,07	1.279.285,00	1.287.085,00
Fondo pluriennale vincolato corrente	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate ad investimenti	0,00	0,00	0,00
Avanzo amministrazione libero e spese una tantum	0,00	0,00	0,00
Avanzo vincolato applicato in parte corrente	0,00	0,00	0,00
entrate c/capitale per finanz. Spese correnti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.311.379,07	1.279.285,00	1.287.085,00
Spese correnti (titolo I)	1.199.247,07	1.152.339,00	1.155.057,00
di cui fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	0,00
di cui fondo crediti dubbia esigibilità	83.900,00	87.400,00	87.400,00
spese rimborso mutui	122.132,00	126.946,00	132.028,00
di cui estinzione di mutui	0,00	0,00	0,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	-10.000,00	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
Entrata Investimenti (Tit IV + VI)	185.500,00	794.000,00	3.372.400,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	0,00	0,00	0,00
Entrate capitale destinate a spese correnti	10.000,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione destinato investimenti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione vincolato	0,00	0,00	0,00
Avanzo libero destinato ad investimenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE INVESTIMENTI	175.500,00	794.000,00	3.372.400,00
Spesa investimenti (Tit. II)	175.500,00	794.000,00	3.372.400,00
di cui Fondo pluriennale vincolato investimenti	0,00	0,00	0,00
di cui F.P.V. N.D. - imputazione no definitiva	0,00	0,00	0,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
Entrata movimento fondi (Tit VII)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Spesa movimento fondi (Tit V)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
Entrata servizi per conto di terzi	502.000,00	502.000,00	502.000,00
Spesa per servizi per conto di terzi	502.000,00	502.000,00	502.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DI BILANCIO	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
Entrate del bilancio	2.298.879,07	2.875.285,00	5.461.485,00
Spese del bilancio	2.298.879,07	2.875.285,00	5.461.485,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

L'art.18 del D.Lgs. 23.6.2011 n.118 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali di contabilità finanziaria adottino un sistema di indicatori semplice denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" con due specifiche finalità:

illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati;

definire il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali che dal 2016 ciascun ente deve inserire nel proprio Piano al fine di consentire la confrontabilità sulla base degli indicatori autonomamente individuati dagli enti in sperimentazione secondo le disposizioni del decreto.

Il Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2015 definisce il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali".

Il nuovo Piano degli indicatori, è stato elaborato in sede di bilancio di previsione 2020/2022 e costituisce allegato al bilancio stesso.

PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione del Fondo pluriennale vincolato.

L'art. 21, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, disciplinando la programmazione dei lavori pubblici, prevede che i Comuni sono tenuti a predisporre ed approvare il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Ai sensi del suddetto comma, i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. Ai sensi del predetto art. 21, la programmazione triennale ed annuale si riferisce ai lavori il cui valore stimato sia superiore ad € 100.000,00 e, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'art. 11 della legge 3/2003, deve contenere i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 05.03.2020 è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e l'elenco annuale dei lavori, come sotto sintetizzato:

OPERA DA REALIZZARE	ANNO	IMPORTO	FINANZIAMENTO	IMPORTO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMUNALE	2021	€. 543.936,73	CONTRIBUTO REGIONALE	€.435.149,39
			FONDI PROPRI	€. 108.787,34
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2021	€. 200.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE	€. 160.000,00
			FONDI PROPRI	€. 40.000,00

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	2022	€3.200.000,00	CONTRIBUTO PROVINCIALE	€ 3.200.000,00
-------------------------------	------	---------------	------------------------	----------------

Nell'anno 2020 è prevista la realizzazione dei seguenti interventi in conto capitale di importo inferiore a 100.000,00 euro :

ANNUALITA' 2020

- **Sistemazione serramenti Caserma dei Carabinieri**
Costo complessivo dell'opera: €. 10.000,00;
Modalità di finanziamento:
Contributo ordinario erogato dal Consorzio BIM: €. 10.000,00.
- **Sistemazione impianto di illuminazione della Scuola Media**
Costo complessivo dell'intervento: €. 3.000,00
Modalità di finanziamento:
Oneri di urbanizzazione €. 3.000,00
- **Realizzazione mensa presso la Scuola Elementare**
Costo complessivo dell'intervento: €. 15.000,00
Modalità di finanziamento:
Oneri di urbanizzazione: €. 2.600,00
Contributo ordinario erogato dal Consorzio BIM: €. 12.400,00
- **Implementazione impianto di videosorveglianza**
Costo complessivo dell'intervento: €. 5.000,00
Modalità di finanziamento:
Contributo ordinario erogato dal Consorzio BIM: €. 5.000,00
- **Trasferimento fondi all'Unione montana del Brenta per acquisto tabellone luminoso**
Costo complessivo dell'acquisto: €. 2.000,00
Modalità di finanziamento:
Contributo ordinario erogato dal Consorzio BIM: €. 2.000,00
- **Rimborso oneri di urbanizzazione**
Costo complessivo dell'intervento: €. 2.500,00
Modalità di finanziamento:
Oneri di urbanizzazione: €. 2.500,00
- **Realizzazione Casetta-Bar Parco**
Costo complessivo dell'intervento: €. 20.000,00
Modalità di finanziamento:
Oneri di urbanizzazione: €. 20.000,00
- **Acquisto attrezzature per scuola media**
Costo complessivo dell'intervento: €. 3.000,00
Modalità di finanziamento:
Contributo ordinario erogato dal Consorzio BIM: €. 3.000,00
- **Realizzazione campo di beach volley**
Costo complessivo dell'intervento: €. 15.000,00
Modalità di finanziamento:
Oneri di urbanizzazione: €. 15.000,00
- **Realizzazione cucina per associazioni**
Costo complessivo dell'intervento: €. 20.000,00
Modalità di finanziamento:
Oneri di urbanizzazione: €. 20.000,00

➤ **Sistemazione strade**

Costo complessivo dell'intervento: €. 80.000,00

Modalità di finanziamento:

Oneri di urbanizzazione: €. 23.000,00

Contributo statale (art.1, comma 37 della legge n.160/2019): €. 50.000,00

Contributo Regionale: €.7.000,00

PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

Permessi di costruire

I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie costituiscono un'importante forma di autofinanziamento. Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia comporta oneri a carico del comune.

A partire dal 1 gennaio 2018 cambiano le regole di impiego degli oneri di urbanizzazione, che in forza del comma 460 della L. 232/2016 torneranno, senza più alcuna limitazione temporale ad essere vincolati esclusivamente per:

- Realizzazione di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- Interventi di riuso e rigenerazione;
- Interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- Acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- Interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio;
- Interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- Spese di progettazione per opere pubbliche.

Viene limitata pertanto la libertà di azione dei Comuni in quanto gli enti non potranno più decidere di utilizzare gli oneri per la totalità delle spese di investimento ma solo per quelle contemplate dal comma 460 della L. 232/2016. Fuoriescono quindi dagli interventi finanziabili gli automezzi e le autovetture, i mobili e gli arredi, le attrezzature informatiche, per i quali dovranno essere individuate nuove fonti di finanziamento.

Allo stesso modo gli enti potranno dirottare gli oneri sul fronte della spesa corrente limitatamente alle spese di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Scompaiono pertanto voci di spesa storicamente finanziabili come le manutenzioni degli impianti ed attrezzature, degli automezzi, del sistema informativo, ecc.

Come risulta dal prospetto che segue, nell'esercizio 2020 quota parte degli oneri di urbanizzazione viene utilizzata in parte corrente, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suesposta normativa.

Destinazione	2020	2021	2022	
	Previsione	Previsione	Previsione	
Spese correnti	10.000,00	0,00	0,00	
Investimenti	86.100,00	116.400,00	90.000,00	
Totale	96.100,00	116.400,00	90.000,00	

Altre fonti di finanziamento degli investimenti in conto capitale:

Per l'anno 2020:

Contributo ordinario erogato dal consorzio BIM previsto per l'anno 2020 pari ad €. 32.400,00.

Contributo Statale (legge n.160/2019) pari ad €. 50.000,00.

Per l'anno 2021:

Contributo ordinario erogato dal consorzio BIM previsto per l'anno 2021 pari ad €. 32.400,00.

Contributo altri enti €. 595.200,00

Contributo Statale (legge n.160/2019) pari ad €. 50.000,00.

Per l'anno 2022:

Contributo ordinario erogato dal consorzio BIM previsto per l'anno 2022 pari ad €. 32.400,00.

Contributo altri enti €. 3.200.000,00

Contributo statale (legge n.160/2019) €. 50.000,00

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2020/2022

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato. L'Ufficio Tecnico ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, predisponendo un elenco di immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali. Di seguito si riporta il piano previsto per il triennio 2020/2022.

PIANO DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2020-2021-2022

(Art. 58, decreto legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

ELENCO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SOLAGNA NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI Triennio 2020-2022

Prog	Identificazione catastale			Ubicazione	Descrizione	Superficie	Destinazione urbanistica	Previsione di entrata	Metodo di vendita
	Fg.	Map. n.	Sub						
1	11	850		Via Villanova	Fabbricato residenziale		A	Presunti Euro 17.000,00 da determinarsi con perizia	Pubblico incanto
2	11	2828		Via G. Giardino	Relitto stradale	m ² 63	strada	da determinarsi con perizia e valutare permuta allargamento stradale	Procedura negoziata
3	11	2734		Via Bresagge	Relitto stradale	m ² 24,00	strada	Presunti Euro 850,00 circa da determinarsi con perizia	Procedura negoziata
4	12	relitto stradale non ancora frazionato		Via Riviera Secco	relitto stradale	m ² 41,00 circa	strada	Permuta con terreni già adibiti a parcheggio (mm.nn. 321-652 del fg. 12°)	permuta

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio immobiliare disponibile del Comune di Solagna che produce entrate per l'Amministrazione è il seguente:

Proventi della gestione dei beni dell'ente

Descrizione	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
FITTI ATTIVI IMMOBILI COMUNALI	€. 22.230,00	€. 22.230,00	€. 22.230,00

PROGRAMMA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

L'articolo 21 del D. Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) stabilisce:

- al comma 1 che *“Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio”*;
- al comma 6 che *“Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”*.
- al comma 7 che *“Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4”*;

Nel biennio 2020/2022 non sono previsti acquisti di beni, servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00.

AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI

L'art. 3 comma 56 della legge 244/2007, come modificato dall'art. 46, comma 2, della legge 06 agosto 2008, n. 133 prevede che il limite della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio di previsione. Sono esclusi dal computo della spesa per gli incarichi di collaborazione autonoma i seguenti incarichi esterni:

1. incarichi relativi alla progettazione delle opere pubbliche in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO. PP. approvato dal Consiglio Comunale ed altre progettazioni previste tra le spese d'investimento;
2. casi in cui l'incarico di collaborazione è previsto dalla legge come obbligatorio, o è disciplinato dalle normative di settore;
3. incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente;
4. rappresentanza e patrocinio legale;
5. incarichi notarili.

Nel triennio 2020/2022 è previsto l'affidamento di incarichi di consulenza/collaborazione occasionale per collaudi, perizie, stime valori aree/beni immobiliari/procedure di usucapione/frazionamenti ecc. per un importo annuale pari ad €1.500,00;

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO ED IL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La legge di bilancio n.145 del 30 dicembre 2018 dispone modifiche al rispetto dei vincoli di finanzia pubblica:

I commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibri di bilancio, imposte agli Enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (co. 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanzia pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considerano “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821). Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all’art. 17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministero dell’economia l’adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell’art. 81 della Costituzione qualora, nel corso dell’anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione Europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l’utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l’assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all’art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell’ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto. Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata tantum per finanziare le spese correnti “a carattere non permanente”, nei limiti dell’art. 187 TUEL. Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumeranno una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una “strategia” utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanzia pubblica. L’opzione tra eccezione pro FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.

L’abolizione dei vincoli di finanzia pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanzia pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità.

Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari e alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (co.823). Relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano fermi solo gli obblighi connessi all’invio del monitoraggio e della certificazione, che avranno pertanto solo valore conoscitivo. La legge di bilancio esplicita l’abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 e di mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d’anno.

Solagna, 21 maggio 2020

IL SINDACO

F.to Stefano Bertoncetto

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Tartaglia Luciana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero